

Pubblicato il 30/11/2017

**N. 01560/2017 REG.PROV.CAU.**  
**N. 02499/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2499 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul  
Minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato  
e difeso dagli avvocati Pietro Becci, Matteo Borgini, con domicilio eletto  
presso lo studio Matteo Borgini in Milano, piazza San Pietro in Gessate 2;

*contro*

Ente Morale Privato "Mons. Timoteo Telò" non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in  
giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento di diniego di accesso alla scuola della minore  
-OMISSIS- emesso dall'istituto scolastico paritario Ente Morale Privato  
"Mons. Timoteo Telò" in data 18.9.2017 e consegnato brevi manu in pari

data, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo esame in sede cautelare, che sussista la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto con la raccomandata del 10/9/2017, prodotta in atti (doc. 2), diretta alla ASL di Trezzo d'Adda, viene richiesto un appuntamento formale ai fini dell'obbligo vaccinale anche in merito alle specifiche condizioni del bambino e della scheda vaccinale contemplata;

Rilevato che il provvedimento impugnato non spiega per quale ragione tale documentazione non sia conforme a quanto richiesto dalla circolare del MIUR del 1 settembre 2017 nonché dall'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito in legge 31 luglio 2017, n. 119;

Considerato che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile dedotto in quanto il provvedimento impugnato impedisce al bambino la frequenza della scuola;

Ritenuto, pertanto, che, allo stato, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato al fine di consentire l'accesso alla scuola della minore;

Ritenuto che sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa attesa la novità della questione dedotta al momento della presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. III, accoglie l'istanza cautelare al fine di consentire l'accesso alla scuola della minore, come precisato in motivazione, e fissa per la trattazione della causa l'udienza del 9/11/2018.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Alberto Di Mario, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Ugo Di Benedetto**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.